

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1373

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Norme per la tutela psico-fisica degli animali

Presentata il 23 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di tutelare il benessere fisico e psichico di tutti gli animali che vivono a contatto con l'uomo, fatti salvi i casi di impiego per l'alimentazione umana o per le attività produttive. La legge n. 281 del 1991 garantisce la tutela degli animali cosiddetti « di affezione », ovvero cani e gatti. Una gran varietà di animali rimane quindi esclusa da qualsiasi forma di tutela e garanzia. Ed è proprio questa miriade di animali, grandi e piccoli, che rimane vittima ed oggetto di crudeli divertimenti, sagre, impiego ed utilizzo senza alcuna regolamentazione.

La sensibilità verso gli altri esseri viventi è sempre più diffusa nella società, ma non trova ancora pieno riscontro nella legislazione.

Con la presente proposta di legge si intende dichiarare chiuso un periodo ed una concezione che vuole l'uomo padrone assoluto e sopraffattore che ridicolizza gli altri animali, li usa e li impiega non per le proprie necessità ma per mero divertimento.

L'esposizione e la detenzione degli animali (Zoo) è ormai didatticamente ampiamente superata ed inefficace. La documentaristica ed i mezzi di comunicazione hanno ridotto notevolmente le distanze tra noi ed il mondo animale, tra noi e le altre specie, e costituiscono certo una valida alternativa all'esposizione di un animale vivo decontestualizzato ed alienato.

L'articolo 1 sancisce l'ispirazione della legge, decretando che « lo Stato tutela il benessere psico fisico degli animali », escludendo, per ovvie ragioni, gli animali

destinati all'alimentazione ed all'allevamento per le attività produttive.

La legge intende tutelare tutti gli animali, pesci compresi, ma demanda al Ministero dell'ambiente il compito di redigere l'elenco delle specie da tutelare, al fine di non contrastare con gli interessi economici più generali (articolo 2).

L'articolo 3 vieta l'alienazione degli animali dal loro contesto e dalle caratteristiche proprie della specie. Il comma 2 dovrebbe portare alla chiusura degli zoo, veri e propri carceri per innocenti, vietando l'esposizione di animali salvo che questa non comporti alcuna privazione agli stessi. Il comma 3 prevede che le norme per la stabulazione e l'esposizione degli animali siano definite con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 4 vieta l'esposizione, la mostra a la vendita ambulante di animali vivi (sono questi i casi di maggior maltrattamento e costrizione degli animali), nonché il loro impiego per sagre, feste e palii. Si intende con questo articolo abolire tutte quelle forme di crudeltà e svilimento dalla dignità alle quali sono sottoposti animali di tutti i tipi (cavalli, asini, palmipedi, cani...) nel corso di gare e cerimonie escludendo la manifestazioni di valenza storica che il Ministero dell'ambiente vorrà esplicitare. L'articolo 6 vieta la vendita di animali vivi destinati all'alimentazione umana. Oltre a voler prevenire il maltrattamento e le sevizie dovuta al trasporto, alla cottura da vivi ad una stabulazione inadeguata all'agonia si vuole preservare la salute umana, poiché agonizzando e spaventandosi molti animali secernono sostanze (adrenalina, tossine...) altamente tossiche alla salute dell'uomo.

L'articolo 6 intenda eliminare inutili ed atroci sofferenze ad animali che, come le aragoste, vengono bolliti vivi o che, come i pesci, vengono lasciati agonizzare per ore e giorni nei mercati.

Come conseguenza alla chiusura degli zoo si avrà un certo numero di animali « non domestici » da sistemare. Onde ovviare a questa problematica è previsto

l'affidamento ad associazioni per i diritti dagli animali legalmente riconosciute, che siano in grado di offrire cure ed ospitalità agli animali. Il caso della chiusura dello zoo di Milano dimostra che tale prassi è fattibile e consolidata. Ad ogni modo con finanziamenti anche modesti lo Stato, coadiuvato delle regioni, si fa promotore di centri per il « pensionamento » dei suddetti animali, luoghi che potrebbero essere, temporaneamente, i medesimi zoo smantellati, senza alcun aggravio ulteriore per l'erario pubblico. Si tratterebbe unicamente di garantire la sussistenza degli animali, poiché oggi è oltretutto molto difficile trovare un qualsivoglia zoo con un bilancio in attivo. Nessun contrasto di interessi e nessun danno economico quindi, solo un salto di qualità e di civiltà richiesto dai tempi: gli zoo sono diseducativi per l'infanzia che impara a concepire gli animali come esseri da ingabbiare e sottomettere, decontestualizzati ed alienati. Il rispetto e la convivenza con i propri simili passano anche dal rispetto verso gli altri e lo zoo insegna solo a deridere la sofferenza degli animali, catturati in terre lontane e detenuti fuori dal proprio ambiente. L'articolo 9 mira a modificare l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilendo il divieto di impiego di animali in manifestazioni pubbliche, salvo i casi di esplicita autorizzazione della legge. Si pone così termine alla *de-regulation* che fino ad oggi ha visto seviziarne, ridicolizzare e straziare animali in pubblico e in privato senza alcun limite (maialini bastonati, corse di asini con carico, lotte tra animali, alberi della cucagna, chioschetti che accatastano animali, tiro al piccione). Senza alcuna rigidità si lascia comunque spazio al Ministro dell'ambiente per consentire quelle manifestazioni il cui divieto sarebbe estremamente problematico per la concausa di fattori che implica e per i tempi non ancora maturi.

Lo Stato stanziando dei fondi per la costruzione dei « pensionati » per gli ani-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mali degli zoo dismessi laddove ciò si renda necessario. In base alla presente proposta di legge i circhi non potrebbero più impiegare animali nei loro spettacoli, salvo esplicita autorizzazione del Ministro dell'ambiente. L'arte circense, per vivere,

non necessita obbligatoriamente della presenza degli animali il cui addestramento comporta sevizie e costrizioni di ogni tipo.

Gli animali sono, oltretutto, sottoposti al continuo stress degli spostamenti, delle luci e del caos.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato tutela il benessere psicofisico e la dignità degli animali che vivono a contatto con l'uomo, da compagnia, da lavoro, da cortile, non destinati ad attività economiche o di ricerca consentite dalle leggi vigenti.

ART. 2.

1. La presente legge tutela gli animali a sangue caldo e freddo, vertebrati ed invertebrati, di terra, di acqua ed anfibi. Il Ministro dell'ambiente redige, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco dettagliato delle specie tutelate.

ART. 3.

1. È fatto divieto di utilizzo e di impiego degli animali di cui all'articolo 2 nei casi in cui contrasti con le abitudini e le caratteristiche etologiche degli animali o ne comporti la modifica dell'ambiente, delle attitudini e delle condizioni idonee e proprie della specie di appartenenza.

2. È vietata la detenzione a scopo didattico e di lucro, nonché l'esposizione in vetrina, degli animali di cui all'articolo 2, salvo i casi in cui la detenzione e stabulazione non comporti privazione alcuna agli stessi e non ne alteri ambiente ed abitudini proprie della specie, con particolare riferimento agli spazi vitali idonei. La presente disposizione non si applica agli esercizi commerciali fissi autorizzati e alle attività economiche e scientifiche previste dalla legge.

3. Le norme riguardanti l'esposizione e la stabulazione degli animali nei negozi sono definite con decreto del Ministro

dell'ambiente da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. È vietata l'esposizione, la mostra e la vendita di animali vivi nei mercati, nelle fiere e nelle sagre, nonché il loro impiego finalizzato al divertimento, allo spettacolo o a forme sportive, escluse quelle espressamente autorizzate dalla legge o con decreto del Ministro dell'ambiente.

ART. 5.

1. A coloro che non abbiano specifica autorizzazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa è fatto divieto di cattura, detenzione e trasporto di animali vivi, fatti salvi i casi di soccorso e cura degli stessi.

ART. 6.

1. È fatto divieto di vendita, scambio e baratto al pubblico di animali vivi destinati all'alimentazione umana. La fauna ittica deve essere soppressa con tecniche indolori subito dopo l'avvenuta cattura o prima di essere commercializzata al pubblico.

2. Le tecniche di cui al comma 1 sono definite dal Ministro dell'ambiente con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Lo Stato, coadiuvato dalle regioni e dalle province in base alle disponibilità di programmazione e di bilancio, favorisce, incentiva e finanzia il reinserimento negli ambienti d'origine degli animali importati illegalmente e sottoposti a sequestro giudiziario, nei casi in cui non viene identificato il responsabile dell'illecito.

2. Se il responsabile della illecita importazione è stato identificato la competente autorità giudiziaria ingiunge allo stesso ed a sue spese la reimmissione dell'animale nell'ambiente, comprese tutte le operazioni necessarie.

ART. 8.

1. In caso di animali detenuti o catturati, impiegati non in conformità alle disposizioni della presente legge l'autorità giudiziaria predispone il sequestro e l'affidamento ad associazioni per i diritti degli animali legalmente riconosciute che si impegnano alla cura, alla dignitosa stabulazione e all'assistenza degli animali.

ART. 9.

1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o che comporti strazio e sevizie di animali » sono sostituite dalle seguenti: « o che prevedano l'uso di animali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla legge ».

ART. 10.

1. Sono stanziati fondi per l'allestimento di aree, non meno di una in ogni regione per il rifugio di animali il cui impiego è vietato dalla presente legge.

2. I servizi veterinari regionali, qualora lo ritengano necessario, effettuano il censimento degli animali da custodire, identificano l'area idonea, progettano ed avviano l'esecuzione del piano per il rifugio degli animali.

ART. 11.

1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono punite ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, oltre che con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. In caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa di cui al comma 1 è aumentata di un terzo.

3. Indipendentemente dal procedimento penale, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 3, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, è sospesa la licenza per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 1 anno.